

SENT. N. 592/2010
R.G.C. N. 1276/2001
CRON. N. 9791
REP./A N. 1545

Oggetto: azione revocatoria
fallimentare.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CASO.it

Il Tribunale Civile di Piacenza, in persona del Dr. Giovanni PICCIAU, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado promossa con citazione 28/06/2001 a Ministero Uff. Giud. V. Coppi.

DA

FALL. C. [REDACTED] C. [REDACTED] DI G. [REDACTED]
[REDACTED] E C. S.N.C. con sede in via [REDACTED], P. I.V.A. (Pc)
[REDACTED], in persona del Curatore Avv. P. [REDACTED] R. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Piacenza, via [REDACTED]
presso e nello studio dell'Avv. D. [REDACTED] M. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende in forza di delega a margine dell'atto di
citazione e giuste autorizzazioni rese dal Giudice Delegato in
data 17/05/2001 e 20/06/2001.

- ATTORE -

contro

Q. [REDACTED] P. [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (PC),
residente in [REDACTED] a [REDACTED] (PC),
C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.
G. [REDACTED] B. [REDACTED] presso il cui studio in Piacenza, via [REDACTED]
[REDACTED], ha eletto domicilio in virtù di delega a margine
della comparsa di costituzione e risposta..

- CONVENUTO -

B. [REDACTED] R. [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED], residente
in [REDACTED] a [REDACTED] (VA), C.F. [REDACTED]

IL CASO.it

B. [REDACTED] B. [REDACTED] nata il [REDACTED] a [REDACTED], residente in
[REDACTED] a [REDACTED] (VA), C.F. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in Piacenza, [REDACTED]
[REDACTED], presso e nello studio dell'Avv. A. [REDACTED] L. [REDACTED] che, unitamente
all'Avv. E. [REDACTED] B. [REDACTED] del Foro di Varese, li rappresentano e
difende giusta delega a margine della comparsa di risposta.

- CONVENUTI -

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis adversis,

- 1) in via principale e nel merito ed in applicazione all'art.
67/II° co. L.F., previa declaratoria della loro inefficacia nei
riguardi del Fallimento, revocare gli atti di compravendita
descritti in narrativa, e precisamente:

- l'atto pubblico rep. 82702/11461 intervenuto in data 20/02/2000 tra i Sigg.ri coniugi ~~Iscari Gualdo~~ - ~~Bonigo Mario~~ e ~~Quadrilli Pierino~~, rogato dal Notaio Dr. A. ~~Fantigrossi~~ e trascritto presso i RR.II. di Piacenza il 15/02/2000 ai nn. 1020 R.P. e 1439 R.G., afferente l'alienazione della proprietà da parte dei primi a favore del secondo delle consistenze così descritte: appartamento posto al 4° piano scala B dello stabile denominato "~~Condominio Fosina~~" sito in ~~Via Fellegara, 7~~ di ~~Castel S. Giovanni~~ identificato all'N.C.E.U. di detto Comune, a partita ~~1000007~~ al F. ~~10~~ mapp. ~~400/16~~, via ~~F. Bonasoni~~, S.B., I. ~~0~~, P.A., cat. A/2, cl. 6, vani 6, R.C.L. 1.080.000; vano ad uso autorimessa distinto al n. ~~4~~ censito al predetto N.C.E.U. a part. ~~1000006~~, f. ~~10~~, mapp. ~~400/16~~, via ~~F. Bonasoni~~, P.T. cat. ~~0/10~~, cl. ~~0~~, mq 15, R.C.L. 157.500; le relative quote di comproprietà condominiali* sugli enti comuni dall'intero fabbricato pari a m/m 61,47 quanto all'appartamento e m/m 2,36 quanto al garage;
- la scrittura privata intervenuta tra il sig. ~~Quadrilli Pierino~~ ed i sigg.ri ~~Bonasoni Roberto~~ e ~~Bonasoni~~, autenticata dal notaio Dr. ~~Fantigrossi~~ il 23/03/2000 n. 11585 di raccolta, con la quale il primo ha alienato ai secondi le stesse consistenze immobiliari testè descritte;
- e quindi ricomprende le descritte porzioni immobiliari nel novero dei beni di pertinenza del concludente con ogni conseguenza di legge, disponendo per la trascrizione e



voltura dell'emananda sentenza presso i competenti Uffici;

ovvero, e nell'ipotesi in cui non fosse più possibile realizzare la richiesta retrocessione dell'immobile ut supra, condannare parti convenute a corrispondere in via solidale tra loro all'istante procedura l'equivalente pecuniario del valore degli immobili oggetto degli impugnati e suindicati atti di compravendita da determinarsi a mezzo di eligendo C.T.U., maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi;

IL CASO.it

- 2) in via subordinata dichiarare la simulazione, e quindi la nullità, dei due atti di compravendita così come meglio specificati in narrativa per le causali così esposte;
- dichiarare in ogni caso ambedue le azioni spiegate in via principale e subordinata - opponibili ai sub acquirenti, e pure qui convenuti, sigg.ri ~~B...~~ ~~Roberto~~ e ~~B...~~ ~~Barbara~~.

In ogni caso con riconoscimento alla procedura attrice dei danni da liquidarsi in via equitativa con rivalutazione ed interessi di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

PER IL CONVENUTO ~~Q...~~ ~~Piacenza~~:

"Voglia il Tribunale di Piacenza, respingere le domande attici, sotto qualsiasi forma avanzate, in quanto illegittime ed infondate"

PER I CONVENUTI ~~B...~~ ~~Roberto~~ e ~~B...~~ ~~Barbara~~:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:



nel merito respingersi le domande tutte proposte dal Fallimento
Cantoria Castellana in persona del Curatore Avv. ~~Pietro Rago~~, in
quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui agli
atti difensivi ed alle deduzioni a verbale, quantomeno nei
confronti dei convenuti B~~...~~

IL CASO.it

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Salvis juribus.”

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned on the right side of the page.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fallimento ~~Carminio Castellana~~ di ~~Gardella Immacola~~ e & Snc. (il fallimento è stato dichiarato con sentenza 13.11.2000) ha chiesto la revoca ex art. 67, comma 2 legge fall. degli atti di compravendita specificati nelle conclusioni in epigrafe e relativi a beni venduti prima dai fallit ~~Gardella~~ e ~~Bassino~~ a ~~Quadrilli~~ (con atto pubblico 14.2.2000) e successivamente da ~~Quadrilli~~ a ~~Bressan Roberto~~ e ~~Bressan Barbara~~ (con scrittura privata autenticata in data 23.3.2000).

Nel caso in cui non fosse possibile la retrocessione dei beni suddetti, il fallimento ha chiesto la condanna dei convenuti in solido a rimborsare l'equivalente pecuniario del valore dell'immobile .

In via subordinata l'attore ha chiesto al Tribunale di dichiarare la simulazione di entrambi gli atti di compravendita ; ha chiesto infine la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

Ciò premesso, occorre distinguere le domande revocatore in relazione ai due atti

Atto pubblico di compravendita del 14.2.2000

Il fallimento ha chiesto la revoca di tale atto di compravendita ex art. 67 comma 2 legge fallimentare , nella formulazione anteriore alla recente riforma , applicabile ratione temporis.

IL CASO.it

La domanda appare fondata-

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, vanno ricordati i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (senti. 7028/2006): l'esistenza del danno alla massa dei creditori è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile , per presunzione assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione , per cui grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente.

Per quanto riguarda tale presupposto soggettivo , vanno ricordati i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità : la scientia decoctionis da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che , agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato; la relativa dimostrazione può basarsi nondimeno anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. , i quali inducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore .

Applicando tali principi, ritiene questo giudice che dalle risultanze istruttorie emerge la prova dell'elemento soggettivo richiesto.

In proposito la procedura attrice ha documentalmente provato che già in epoca precedente ed all'atto della compravendita in favore di ~~Quadrilli~~ risultavano a carico della società fallita nonché del socio ~~Gardella Immacola~~ elevati protesti per assegni e cambiali emessi senza autorizzazione e per mancanza di fondi; che nei confronti della fallita erano state promosse procedure espropriative immobiliari, anche presso terzi

per pregressi debiti; che sui beni di ~~Gardella~~ già gravati da una ipoteca volontaria furono iscritte ipoteche giudiziali in forza di provvedimenti monitori emessi a suo carico (v. doc. prodotti dal fallimento)-

Si tratta di una pluralità di elementi che non potevano sfuggire a ~~Quadrelli~~, operatore commerciale operante nello stesso piccolo comune dei falliti.

Per quanto sopra l'atto di compravendita in esame va revocato ex art. 67 comma 2 legge fall.

Atto di compravendita degli stessi beni 23.3.2000 ~~Quadrelli- B...~~

Il tenore delle conclusioni è chiaro: il fallimento ha chiesto la revoca di tale atto di compravendita azionando, anche nei confronti dei sub acquirenti ~~B...~~ l'art. 67 comma 2 legge fall.

In punto di diritto deve però osservarsi che "l'azione revocatoria fallimentare non può essere instaurata contro il terzo sub acquirente" (Cass. Civ. Sez. 1, 10 dicembre 2008 n. 20988). Afferma perentoriamente la Suprema Corte: "...Il testo della legge fall, art. 67, non prevede infatti siffatta estensione né essa è desumibile in via esegetica in ragione della sostanziale identità dell'azione considerata e quella pauliana prevista dall'art. 2901 cod. civ. Il principio è fermo e consolidato nel diritto vivente - Cass. Nn. 2423/1996, 9271/1999, 7214/2004, 2977/2006 - e si ribadisce in questa sede senza necessità di rivisitazione ...".

Si tratta di principi ribaditi anche dalla più recente sentenza 27230/2009 in cui il fondamento della revocatoria esercitata dal curatore nei confronti del subacquirente è ravvisato nel combinato disposto degli articoli 66, comma 2 legge fall. e dall'art. 2901, ultimo comma cod. civ.; la sentenza precisa pertanto che l'azione revocatoria esercitata "è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della malafede dell'acquirente".

IL CASO.it

Il Tribunale aderisce a tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità teso a tutelare da un lato l'affidamento dei terzi e dall'altro a garantire la certezza dei rapporti giuridici e la circolazione dei beni, nel generale interesse dell'economia.

Orbene, nella fattispecie il fallimento attore ha esercitato nei confronti dei sub acquirenti ~~B...~~ l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2 legge fall; si pone allora la questione in punto di diritto, se il giudice possa o meno qualificare e decidere quella domanda come revocatoria ordinaria, senza incorrere nel vizio di ultra petita. In altri termini: si tratta di un problema di qualificazione della domanda ovvero di domanda nuova, nemmeno proponibile in fase di appello?

La questione non presenta soluzioni univoche in giurisprudenza.

In una sentenza più risalente la Corte di Cassazione ha affermato: "l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare, pur potendo essere contestualmente proposte dal curatore, sono tra loro ben distinte quanto a presupposti ed alle condizioni, né l'una può ritenersi ricompresa nell'altra, essendo la revocatoria fallimentare fondata esclusivamente sui limiti temporali e su presunzioni relative alla conoscenza dello stato di insolvenza, mentre quella ordinaria è fondata sugli specifici presupposti di cui al n. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 2901 cod. civ., che richiedono

un diverso accertamento di fatto; ne consegue che se la domanda iniziale sia stata espressamente proposta soltanto come revocatoria fallimentare, essa non può essere esaminata, né decisa come revocatoria ordinaria, né tanto meno la questione, attenendo ad una domanda nuova e diversa, può essere proposta per la prima volta in sede di appello o di legittimità. (Cass. Civile Sez. 1, 23 gennaio 1984 n.544 in Fallimento, 1984, 949).

Si tratta di principi accolti da più recenti decisioni della giurisprudenza di merito: " La revocatoria ex art. 2901 c.c., esercitabile dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 66 legge fall., benché diretta, al pari dell'art. 67 stessa legge, a tutelare la massa dei creditori, ha struttura e disciplina eclettiche e si differenzia dalla revocatoria ex art. 67 legge fall. nella disciplina dei presupposti soggettivi, del regime probatorio e della legittimazione ad agire (con riflessi anche sulla decorrenza del termine di prescrizione per il suo esercizio. Ne consegue che, ove il curatore del fallimento abbia (ma vale l'inverso per una domanda che sia stata proposta in primo grado come revocatoria fallimentare) proposto in primo grado l'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. non può la domanda originaria essere proposta dal curatore ed esaminata e decisa dal giudice di appello come revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. poiché essa costituisce una domanda nuova, inammissibile in appello ". (Corte di Appello Firenze sez. 1^ 28 febbraio 2005 n.425.)

IL CASO.it

Orbene, l'adesione a tale orientamento interpretativo implica che nella fattispecie la domanda non consentita ex art.67 comma 2 legge fall. proposta nei confronti del sub acquirente non possa essere qualificata dal giudice come revocatoria ordinaria e debba allora essere, senza alcun esame nel merito, rigettata.

Si deve però registrare un secondo orientamento interpretativo per il quale " laddove il curatore fallimentare indirizzi la domanda contro il terzo, nondimeno l'azione, al di là della qualificazione datane dalle parti, se ne condivide gli estremi, si atteggia come azione revocatoria ordinaria, rientrando pertanto, quanto ai presupposti e regime probatorio, nel paradigma dell'art. 2901 cod. civ., con la conseguenza che i diritti sub - acquistati a titolo oneroso dal terzo restano esposti all'esercizio dell'azione da parte del curatore, se questi ne abbia provato la malafede individuabile nella consapevolezza che l'atto di acquisto intervenuto fra dante causa e debitore fallito era revocabile ai sensi della legge fall. art.67...E' infatti compito del giudice qualificare correttamente la domanda, tenendo conto degli elementi costitutivi rappresentati dalla parte che l'ha proposta: cfr. in caso analogo cass. 2977/2006..." (così testualmente in motivazione Cass. 28988/2008 già cit.).

Ora, pur se si voglia aderire a tale orientamento per il quale il giudice debba qualificare comunque come ordinaria la revocatoria fallimentare proposta nei confronti del sub acquirente, tuttavia nella fattispecie la domanda deve ugualmente essere rigettata perché difetta la prova, pure per presunzioni, della malafede dei sub acquirenti B. ~~.....~~

Esclusa l'applicabilità di presunzioni dettate in materia di revocatoria fallimentare, è pacifico che il relativo onere probatorio fosse a carico del curatore secondo la normale regola di cui all'art. 2697 c.c.

In punto di diritto , va ricordato che “ mentre nella revocatoria ex art. 67 l.fall. la malafede del primo acquirente deve individuarsi nella consapevolezza delle circostanze che , ai sensi dell’art. 67 l.fall. , rendono revocabile l’atto compiuto dal fallito, **la malafede del sub acquirente consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l’atto di trasferimento originario, ossia la consapevolezza che l’immediato acquirente del fallito al momento del primo atto era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito medesimo** “ (Cass. Civ. Sez. I, 21 Marzo 1996 n. 2423 ; cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 8 Giugno 2007 n.13500)

Nella fattispecie era allora onere del curatore provare che i subacquirenti ~~B...~~ fossero consapevoli che ~~Qu...~~ al momento del primo atto fosse a conoscenza dello stato di insolvenza dei falliti-

IL CASO.it

Il fallimento attore non si è però preoccupato di fornire tale prova a suo carico perché , come emerge dalla lettura dell’atto di citazione , ha (proponendo la specifica azione revocatoria fallimentare ex art. 67 nei confronti di entrambe le parti) ritenuto che anche per i sub acquirenti fosse sufficiente provare la scientia decoctionis del fallito.

In tal modo il fallimento non si è allora preoccupato di contestare quanto osservato dai sub acquirenti fin nella memoria di costituzione a sostegno della loro buona fede e in particolare : che essi risiedevano in altra regione , in provincia di Varese ; di aver conosciuto occasionalmente per la prima volta ~~Qu...~~ in occasione della contestata compravendita ; di non aver avuto alcun rapporto diretto con ~~G...~~ ; di aver appreso solo dopo l’atto di compravendita con ~~Qu...~~ che i falliti continuavano ad abitare l’immobile e di aver allora minacciato di intraprendere azioni giudiziarie al fine del rilascio ; di aver pattuito un prezzo congruo e di mercato per l’acquisto dell’immobile(quest’ultima circostanza risulta confermata dalla CTU disposta in corso di causa , come fra breve si dirà)

Per quanto sopra l’azione revocatoria proposta nei confronti dei subacquirenti ~~B...~~, pur se qualificata ordinaria , va rigettata.

La condanna di ~~Qu...~~ al pagamento del valore del bene

In accoglimento della relativa domanda il solo ~~Qu...~~, per quanto sopra , va **condannato al pagamento, a titolo risarcitorio , del valore del bene stesso**; il Tribunale condivide infatti totalmente l’orientamento giurisprudenziale per il quale “ in sede di azione revocatoria ordinaria , promossa in sede fallimentare ex art. 66 l. fall., ove il bene oggetto del contratto di vendita di cui si chiede la revoca non possa essere restituito, perché successivamente alienato a titolo oneroso ad un terzo sub acquirente in buona fede , il fallimento può chiedere la condanna del primo acquirente al pagamento, a titolo risarcitorio , del valore del bene stesso “ (Tribunale Torino ., 11 settembre 2000 Fall. Soc. Bar Sacchi c/ Soc. Bar Ideal in Giur. It.2001, 940).

Sul punto, in corso di causa , è stato nominato un CTU che , all’esito di una relazione condivisibile in quanto precisa ed esauriente, priva di omissioni ed esente da vizi logici, ha accertato che il valore degli immobili venduti , alla data del 15.2.2000, era di euro 73.300,00.



~~Quadrelli Pierino~~ va pertanto condannato al pagamento in favore del fallimento attore di tale somma , oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.

Vanno rigettate le ulteriori domande.

Per quanto riguarda la domanda risarcitoria non è provata la sussistenza di ulteriori danni rispetto a quelli coperti dalla condanna suddetta al pagamento del valore dei beni immobili in discussione.

Per quanto riguarda la domanda di simulazione , proposta peraltro solo in subordine , non sussiste la prova che si tratti di atti non voluti dalle parti; sul punto i convenuti ~~B...~~ hanno anzi prodotto documentazione , non specificamente contestata , attestante l'intervenuto pagamento del prezzo.

Le spese seguono la soccombenza.

IL CASO.it

PQM

Revoca ex art. 67, comma 2 legge fall. l'atto pubblico di compravendita di cui è causa stipulato fra i coniugi ~~Gardella Ismaele~~ - ~~Boniga Maria~~ e ~~Quadrelli Pierino~~ e specificato nell'epigrafe della presente sentenza;

condanna ~~Quadrelli Pierino~~ al pagamento in favore del fallimento ~~Cartario Castellana~~ di ~~Gardella Ismaele~~ e & Snc di euro 73.300,00 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;

rigetta le altre domande;

condanna ~~Quadrelli Pierino~~ al pagamento delle spese processuali che , in favore del fallimento attore , liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre Iva e CPA;

condanna il fallimento ~~Cartario Castellana~~ di ~~Gardella Ismaele~~ & C Snc al pagamento delle spese processuali che , in favore di ~~Bressan Roberto~~ e ~~Bressan Barbara~~ liquida in complessivi euro 6000,00, oltre IVA e CPA.


Pone definitivamente a carico di ~~Quadrelli Pierino~~ le spese di CTU nella misura già liquidata.

Piacenza, 6 settembre 2010

IL CANCELLIERE
~~Maria Grazia REBECCHI,~~

IL GIUDICE
Dott. Giovanni Piccini

Giudice Piccini



~~Maria Grazia REBECCHI,~~